

Gazzetta ufficiale

L 143

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

7 giugno 2018

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea** 1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione sono contenute nei regolamenti (UE) 2016/1036 ⁽²⁾ e (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (di seguito denominati congiuntamente «regolamenti»). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1968 e da ultimo modificati sostanzialmente nel 1996, dopo la conclusione dell'Uruguay Round, condotto nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Dato che a tali regolamenti sono state apportate diverse modifiche a partire dal 1996, i legislatori hanno deciso di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.
- (2) Sebbene i regolamenti siano stati modificati e codificati, non si è però proceduto a un riesame approfondito del loro funzionamento. La Commissione ha avviato un riesame dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di riflettere meglio le esigenze delle imprese all'inizio del ventunesimo secolo.
- (3) Alla luce di tale riesame, talune disposizioni dei regolamenti dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte di paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre, è opportuno inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi.
- (4) Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. Al fine di limitare il rischio di un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe registrare importazioni, ove possibile. Nel disporre

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (GU C 443 del 22.12.2017, pag. 934) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 aprile 2018 [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, è necessario tenere conto della necessità di effettuare un'analisi prospettica dei rischi associati e della probabilità che tali rischi compromettano gli effetti riparatori delle misure. La Commissione dovrebbe inoltre raccogliere informazioni statistiche aggiuntive a livello della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) al fine di garantire un'adeguata base oggettiva dell'analisi delle importazioni. Ove la registrazione non sia possibile e si verifichi un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe tener conto di tale pregiudizio aggiuntivo nel margine di pregiudizio.

- (5) Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori dovrebbero poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o dell'importo della sovvenzione compensabile e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.
- (6) Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione dovrebbero poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di paesi terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni compensabili, e di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari dovrebbe figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi.
- (7) Qualora un'inchiesta non sia avviata a seguito di una denuncia, la Commissione dovrebbe chiedere ai produttori dell'Unione di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione da parte di paesi terzi.
- (8) I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Ne consegue che il costo delle materie prime non rispecchia l'interazione delle normali forze di mercato della domanda e dell'offerta per una determinata materia prima. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, si dovrebbe tener debito conto di tali distorsioni al momento di determinare il livello dei dazi da imporre.
- (9) La Commissione dovrebbe verificare l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime sulla base della denuncia ricevuta e dell'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di qualsiasi altra banca dati dell'OCSE che lo sostituisce e individua le distorsioni relative alle materie prime.
- (10) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno pertanto un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Nel determinare il livello delle misure compensative non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore.
- (11) Qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza in quanto non sono state riscontrate, durante l'inchiesta, le condizioni richieste per la proroga, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sulle merci che sono state sdoganate dovrebbero essere rimborsati agli importatori.
- (12) La Commissione dovrebbe avviare, se opportuno, riesami intermedi nei casi in cui l'industria dell'Unione incorra in aumenti dei costi dovuti a norme sociali e ambientali più rigorose. La Commissione dovrebbe altresì avviare riesami intermedi in caso di variazione delle circostanze nei paesi esportatori per quanto concerne le norme sociali e ambientali. Ad esempio, se un paese cui si applicano le misure recede da accordi ambientali multilaterali, e dai relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), elencate nell'allegato I bis dei regolamenti, il riesame intermedio potrebbe dare luogo alla revoca dell'accettazione degli impegni in vigore. L'ambito di applicazione del riesame dipenderebbe dalla natura esatta della variazione. Tali riesami intermedi potrebbero anche essere avviati d'ufficio.
- (13) La Commissione può adottare comunicazioni interpretative che forniscono alle eventuali parti interessate un orientamento generale in merito all'applicazione dei regolamenti. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali comunicazioni non sono giuridicamente vincolanti e non modificano le disposizioni imperative del diritto dell'Unione. In base ai principi generali della parità di trattamento e del

legittimo affidamento, la Commissione applica tali comunicazioni, ma non può rinunciare con la loro adozione al potere discrezionale di cui gode nel settore della politica commerciale comune. Prima di adottare tali comunicazioni la Commissione dovrebbe procedere a consultazioni in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono altresì esprimere il proprio parere.

- (14) L'industria dell'Unione non dovrebbe più essere definita facendo riferimento alle soglie per l'apertura dell'inchiesta stabilite nei regolamenti.
- (15) La Commissione dovrebbe garantire a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale viene loro notificata l'aggiunta di nuove informazioni non riservate ai fascicoli dell'inchiesta e tali informazioni dovrebbero inoltre essere rese accessibili a tali parti mediante una piattaforma web.
- (16) Nelle fasi iniziali di un'inchiesta, laddove il margine di dumping o l'importo della sovvenzione compensativa siano risultati inferiori alle soglie minime, l'inchiesta dovrebbe essere immediatamente chiusa in relazione agli esportatori interessati e tali esportatori non saranno oggetto di ulteriori inchieste di riesame.
- (17) La Commissione dovrebbe accettare un impegno offerto solo se convinta, sulla base di un'analisi prospettica, che esso elimini efficacemente gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (18) Qualora sussistano le condizioni per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la registrazione delle importazioni interessate dovrebbe in ogni caso diventare obbligatoria.
- (19) L'esperienza acquisita nelle inchieste antielusione ha dimostrato che talvolta, benché i produttori del prodotto in esame risultino non essere coinvolti in pratiche di elusione, sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. In tali casi, ai produttori non dovrebbe essere negata un'esenzione per il solo motivo che essi sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. Pertanto è opportuno eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori del prodotto in esame non dovrebbero essere collegati ai produttori sottoposti alle misure iniziali. Inoltre, quando la pratica di elusione avviene nell'Unione, il collegamento degli importatori con i produttori sottoposti alle misure non dovrebbe essere decisivo per determinare l'eventuale concessione di un'esenzione all'importatore.
- (20) Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, il campione di produttori dovrebbe essere selezionato tra tutti i produttori dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia.
- (21) Nei casi di distorsioni relative alle materie prime individuati all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (UE) 2016/1036, come modificato dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare una verifica dell'interesse dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, dello stesso regolamento. Se, nel definire il livello di dazi a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, la Commissione decide di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso, è opportuno che effettui la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21 di tale regolamento sulla base delle misure stabilite ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
- (22) Nel chiedere la verifica dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni dovrebbe essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia.
- (23) La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei regolamenti consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale. È opportuno che in sede di Parlamento europeo si tenga, in merito a tale relazione, uno scambio di opinioni che riguardi anche il funzionamento degli strumenti di difesa commerciale. Il Consiglio dovrebbe poter partecipare a tale scambio.
- (24) La Commissione dovrebbe estendere l'applicazione e la riscossione di dazi antidumping e compensativi alla piattaforma continentale di uno Stato membro o alla zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), a condizione che il prodotto soggetto a misure sia utilizzato in uno dei due luoghi al fine di esplorare o sfruttare le risorse naturali non biologiche del fondo marino e del relativo sottosuolo o al fine di produrre energia dall'acqua, dalle correnti e dal vento, e a condizione che il prodotto soggetto a misure vi sia consumato in quantità significative. L'intenzione di estendere in tal modo l'applicazione dovrebbe essere indicata nell'avviso di avvio della procedura ed essere fondata su sufficienti elementi di prova nella richiesta. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento,

dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le modalità di applicazione e riscossione dei dazi antidumping e compensativi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (25) Al fine di aggiornare l'elenco che individua le distorsioni relative alle materie prime aggiungendone altre ove l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individui distorsioni relative a materie prime oltre a quelle elencate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036. Inoltre, al fine di far fronte in modo adeguato a un aumento sostanziale delle importazioni che si verifichi nel periodo di comunicazione preventiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'estensione o alla riduzione del periodo di comunicazione preventiva. Il periodo di comunicazione preventiva dovrebbe essere ridotto in caso si verifichi un aumento sostanziale delle importazioni e la Commissione non sia in grado di farvi fronte. Nel caso in cui, tuttavia, non si sia verificato un aumento sostanziale delle importazioni o la Commissione sia in grado di farvi fronte, il periodo di comunicazione preventiva dovrebbe essere esteso al fine di garantire prevedibilità agli operatori dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (26) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»;

- 2) l'articolo 5 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.»;

- b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendo la conoscenza dello strumento, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.

L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7. I produttori dell'Unione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta.»;

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 14 mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«10. I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nelle inchieste che sono state avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

11. La Commissione istituisce al suo interno l'ufficio del consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.»;

4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5;

b) sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10;

c) sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e

d) l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi, a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

I dazi provvisori non sono imposti entro tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate in conformità dell'articolo 19 *bis* (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive pertinenti della Commissione.

Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 14, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 *bis* al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.

La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 19 *bis*.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Nel valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, la Commissione tiene conto dell'eventuale esistenza di distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in questione.

Ai fini del presente paragrafo, per distorsioni relative alle materie prime s'intendono le seguenti misure: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata nel caso in cui il prezzo di una materia prima sia considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo ulteriori distorsioni relative alle materie prime nell'elenco di cui al secondo comma del presente paragrafo se l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individua altre tipologie di misure.

L'inchiesta comprende tutte le distorsioni relative alle materie prime individuate nel secondo comma del presente paragrafo sulla cui esistenza la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova a norma dell'articolo 5.

Ai fini del presente regolamento, una specifica materia prima, sia essa non trasformata o trasformata, compresa l'energia, per la quale si riscontra una distorsione deve rappresentare non meno del 17 % del costo di produzione del prodotto interessato. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nei mercati internazionali rappresentativi.

2 ter. Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente al paragrafo 2 bis del presente articolo, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica. La Commissione si adopera attivamente per ottenere informazioni dalle parti interessate per poter determinare se si applica il paragrafo 2 o il paragrafo 2 bis del presente articolo. A tale proposito, la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, quali le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione. In assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è conforme all'interesse dell'Unione applicare il paragrafo 2 bis del presente articolo. Nell'effettuare la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21, si presta particolare attenzione a detta questione.

2 quater. Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %.

2 quinquies. Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 2 quater del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, se il pregiudizio causato dal dumping è in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e devono essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

Nel valutare se aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni inferiori al margine di dumping siano sufficienti per eliminare il pregiudizio, si applica di conseguenza l'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva.

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 19, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»;

6) all'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione.

4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma dovrebbe essere inferiore al margine se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, si applica di conseguenza.

Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

7) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping e del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, oppure il persistere delle distorsioni relative alle materie prime.»;

b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»;

8) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo. L'apertura delle inchieste è decisa con un regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.»;

b) al paragrafo 4, il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«4. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura, le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto interessato per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

9) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, definita nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e all'applicazione e alla riscossione di un dazio antidumping nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il prima possibile a partire dall'avvio di un'inchiesta, la Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. La registrazione è disposta con regolamento della Commissione. Tale regolamento deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. La Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti, registra le importazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis. Quando prende una decisione sulla registrazione, la Commissione analizza in particolare le informazioni raccolte basate sulla creazione dei codici della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) per il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. Quando avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5, la Commissione crea i codici TARIC corrispondenti al prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli Stati membri utilizzano tali codici TARIC al fine di riferire in merito alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'avvio della stessa. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata, decidere di fornirle riassunti non riservati delle informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati dei prodotti interessati.»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare documenti che forniscano orientamenti generali a possibili parti interessate sull'applicazione del presente regolamento, essa procede a consultazioni pubbliche in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio possono del pari esprimere il proprio parere.»;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Piattaforma continentale o zona economica esclusiva

1. Un dazio antidumping può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento dei dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

11) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni sia molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»;

13) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Affinché la Commissione possa tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori, sindacati e importatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono replicare.»;

14) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.

Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione degli articoli 7, paragrafo 2 bis, 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 4, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa.»;

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 *bis*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 *bis*, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.»

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2016/1037 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»;

- 2) l'articolo 10 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.»;

- b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.

L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.»;

- 3) l'articolo 11 è così modificato:

- a) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7. I produttori dell'Unione, il governo del paese di origine e/o d'esportazione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta.»;

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 13 mesi dal loro inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.»

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11. I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.

12. La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.»

4) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

- a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10;
- b) sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;
- c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sussidi antisovvenzioni e il conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e
- d) l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

L'importo del dazio compensativo provvisorio corrisponde all'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato.

Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione imporre il dazio provvisorio a tale importo, il dazio compensativo provvisorio è l'importo sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, qualora sia inferiore all'importo totale delle sovvenzioni compensabili.

I dazi provvisori non sono imposti entro un termine di tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 bis (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive della Commissione.

Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 15, paragrafo 1. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 24, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 32 ter al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.

La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 29 bis.»

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %.

1 ter. Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 1 bis del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»;

5) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:

- a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure
- b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, se il pregiudizio causato dalle sovvenzioni è in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili.

Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'aumento dei prezzi in conformità di tali impegni ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, l'aumento in conformità di tali impegni deve essere inferiore all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un tale aumento sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o d'esportazione interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva.

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 29, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»;

6) all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem. Tuttavia, nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, la soglia minima è il 2 % ad valorem.»;

7) all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.

Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»;

8) all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del presente articolo, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»;

9) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.»;

b) al paragrafo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.»;

10) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, definita nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e all'applicazione e alla riscossione di un dazio compensativo nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. A partire dall'avvio di un'inchiesta, e dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. La registrazione è disposta con regolamento della Commissione. Tale regolamento deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. La Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 10, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti, registra le importazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 29 bis. Quando prende una decisione sulla registrazione, la Commissione analizza in particolare le informazioni raccolte basate sulla creazione dei codici della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) per il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. Quando avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10, la Commissione crea i codici TARIC corrispondenti al prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli Stati membri utilizzano tali codici TARIC al fine di riferire in merito alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'avvio della stessa. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata, decidere di fornirle riassunti non riservati delle informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati dei prodotti interessati.»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare documenti che forniscano orientamenti generali a possibili parti interessate sull'applicazione del presente regolamento, essa procede a consultazioni pubbliche in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio possono esprimere il proprio parere.»;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Piattaforma continentale di uno Stato membro o zona economica esclusiva

1. Un dazio compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto sovvenzionato trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma dell'Unclos, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

12) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»;

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d'origine e/o d'esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo meramente informativo e il calcolo dettagliato dell'importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»;

14) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori, sindacati e importatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.»;

15) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 32 bis

Relazione

1. La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 29, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.

Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.

2. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa.

Articolo 32 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.»

Articolo 3

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato I bis ai regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

L. PAVLOVA

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

CONVENZIONI DELL'ILO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, n. 29 (1930)
 2. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)
 3. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)
 4. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)
 5. Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)
 6. Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e di professione, n. 111 (1958)
 7. Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973)
 8. Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)».
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT